



REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO

STADIO "ENZO BLASONE"

PREMESSA

- Per "*stadio*" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
- per "*club*" si intende l'organizzatore dell' Evento
- per "*evento*" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal *club* professionistico, che ha luogo nello *stadio*.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio.

1. L'accesso e la permanenza nello *stadio* in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. **Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).**
2. L'accesso e la permanenza nello *stadio* sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal *club*. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1).
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell' Articolo 9 del Decreto 8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo *stadio* deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello *stadio* diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal *club* o dall' Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

Foligno Calcio s.r.l.

06034 Foligno (Perugia) - Sede Legale & Uffici Direzionali e Amministrativi: Via Rutili, 1/C
Telefono +39 0742 342505 e +39 0742 359962 Fax +39 0742 355144
e_mail info@folignocalcio.com www.folignocalcio.com P.IVA 01627250549



- Lo Spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento così come previsto dall'art.6. In particolare accetta le attività poste in essere nelle attività di prefiltraggio e filtraggio con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e sostanze illecite proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti portati al seguito. Ai sensi del medesimo testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. **Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente regolamento.**

Annullamento-Spostamento dell' Evento

- Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
- In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

E' severamente vietato:

- introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)
- la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescolta in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.
- introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora** (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, nei limiti temporali previsti, un'apposita istanza alla società che organizza l'incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno;
- introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitano all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara; esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
- introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
- arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2).
- sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003)

Foligno Calcio s.r.l.

06034 Foligno (Perugia) - Sede Legale & Uffici Direzionali e Amministrativi: Via Rutili, 1/C
Telefono +39 0742 342505 e +39 0742 359962 Fax +39 0742 355144
e_mail info@folignocalcio.com www.folignocalcio.com P.IVA 01627250549



18. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

20. **Reati penali.** Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
 - effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
 - lanciare oggetti;
 - incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
21. **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia.** L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello *stadio*, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra.
22. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo *stadio* o le proprietà del *club*, commetta atti criminali, nello *stadio*, nell'area circostante lo *stadio*, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo *stadio*, in occasione di un *evento* può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri *eventi*.
23. **Videosorveglianza e trattamento dei dati.** Lo *stadio* è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello *stadio* ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo *Stadio*, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal *club*, come sopra indicato, Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.

Foligno li 29/09/2009

Foligno Calcio s.r.l.

06034 Foligno (Perugia) - Sede Legale & Uffici Direzionali e Amministrativi: Via Rutili, 1/C
Telefono +39 0742 342505 e +39 0742 359962 Fax +39 0742 355144
e_mail info@folignocalcio.com www.folignocalcio.com P.IVA 01627250549